C/2025/5113

22.9.2025

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 9 luglio 2025

che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario

(CERS/2025/6)

(C/2025/5113)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ([1]), in particolare l'allegato IX,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ([2]), in particolare gli articoli 3 e da 16 a 18,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ([3]), in particolare l'articolo 458,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico ([4]), in particolare gli articoli 18 e 20,

considerando quanto segue:

(1) Per garantire l'efficacia e la coerenza delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante integrare il riconoscimento ai sensi del diritto dell'Unione con il riconoscimento volontario.

(2) La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico ([5]) mira ad assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull'esposizione attivate in uno Stato membro ([6]) siano riconosciute negli altri Stati membri.

(3) La decisione del Comitato misto SEE n. 79/2019 ([7]) ha integrato il regolamento (UE) n. 575/2013 nell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2020. Il regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]),che ha introdotto modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013, è stato integrato nell'accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 145/2024 ([9]). Il regolamento (UE) 2021/558 è ora applicabile in Norvegia.

([1]) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj.
([2]) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1092/oj.
([3]) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj.
([4]) GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.
([5]) Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).
([6]) Il paragrafo 14, lettera a) e il paragrafo 14 bis, lettera a), dell'allegato IX all'accordo sullo Spazio economico europeo dispongono che con i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» si intendono, in aggiunta al loro significato nella direttiva 2013/36/UE e nel regolamento (UE) n. 575/2013, rispettivamente gli Stati AELS e le loro autorità competenti.
([7]) Decisione del Comitato misto SEE n. 79/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2019/2133] (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 170, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2133/oj).
([8]) Regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/558/oj).
([9]) Decisione del Comitato misto SEE n. 145/2024, del 12 giugno 2024, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/2433] (GU L, 2024/2433, 3.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2433/oj).

(4) Sin dal 31 dicembre 2020 gli enti creditizi autorizzati in Norvegia sono soggetti: a) a una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 4,5 % applicabile a esposizioni in Norvegia ai sensi dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE; b) un livello minimo del 20 % applicabile ai fattori di ponderazione del rischio medio (ponderato per l'esposizione) per le esposizioni relative a immobili residenziali situati in Norvegia, ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013 (applicabile agli enti creditizi che si avvalgono del metodo basato sui rating interni, IRB); e c) un livello minimo del 35 % applicabile ai fattori di ponderazione del rischio medio (ponderato per l'esposizione) per le esposizioni relative a immobili non residenziali situati in Norvegia, ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013 (applicabile agli enti creditizi che si avvalgono del metodo IRB). Tali misure sono attualmente incluse nell'elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui si raccomanda il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2.

(5) Il 19 dicembre 2024 il Finansdepartementet (il Ministero norvegese delle Finanze), in qualità di autorità designata ai fini dell'articolo 458, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ha notificato al CERS, a norma dell'articolo 458 di tale regolamento, la sua intenzione di: a) estendere il livello minimo del 20 % applicabile ai fattori di ponderazione del rischio medio per le esposizioni relative a immobili residenziali norvegesi fino al 30 giugno 2025 e di aumentarlo al 25 % dal 1º luglio 2025; e b) estendere il livello minimo del 35 % applicabile alle esposizioni relative a immobili non residenziali norvegesi per due anni successivi al 31 dicembre 2024. A seguito di una richiesta di chiarimenti da parte del CERS, il 13 gennaio 2025 è pervenuta una versione aggiornata di tali notifiche. Le notifiche aggiornate comprendevano anche la richiesta al CERS di continuare a raccomandare il riconoscimento delle misure, su base individuale, subconsolidata e consolidata.

(6) La raccomandazione CERS/2015/2, come modificata dalla raccomandazione CERS/2017/4 del CERS ([10]), raccomanda all'autorità competente all'attivazione di una misura macroprudenziale, al momento della presentazione di una richiesta di riconoscimento al CERS, di proporre una soglia massima di rilevanza al di sotto della quale l'esposizione di un prestatore individuale di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione ove la misura di politica macroprudenziale viene applicata dall'autorità competente all'attivazione può essere considerata non significativa. Il CERS può raccomandare una diversa soglia se lo ritiene necessario. Conformemente alle notifiche ricevute, la soglia di rilevanza per il riconoscimento del livello minimo di fattori di ponderazione del rischio applicabile agli immobili residenziali rimane all'1 % dei prestiti lordi di immobili residenziali concessi dagli enti a clienti norvegesi, pari a 37,8 miliardi di corone norvegesi (NOK) dal 30 settembre 2024. La soglia di rilevanza per il riconoscimento del livello minimo di fattori di ponderazione del rischio applicabile agli immobili non residenziali rimane al 1 % dei prestiti lordi garantiti da immobili non residenziali a clienti norvegesi, corrispondenti a 9,3 miliardi di NOK dal 30 settembre 2024. Entrambe le soglie di rilevanza dovrebbero applicarsi su base consolidata, subconsolidata e individuale.

(7) A seguito della richiesta del Finansdepartementet al CERS e al fine di: a) prevenire il concretizzarsi di effetti negativi transfrontalieri, quali propagazioni e arbitraggio regolamentare, che potrebbero derivare dall'attuazione delle misure di politica macroprudenziale applicate in Norvegia; e b) preservare la parità di condizioni tra gli enti creditizi del SEE, il Consiglio generale del CERS ha deciso di continuare ad includere tali misure nella lista di misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2.

(8) Il riconoscimento di misure macroprudenziali attivate da autorità di altri Stati membri, su base consolidata, subconsolidata ed individuale, indipendentemente dal fatto che le esposizioni rilevanti siano detenute attraverso controllate o filiali oppure risultino da prestiti diretti transfrontalieri, limita propagazioni e arbitraggio regolamentare, affronta i rischi sistemici e quindi promuove l'efficacia complessiva della politica macroprudenziale garantendo che i maggiori rischi siano affrontati non soltanto nello Stato membro che ha introdotto la misura macroprudenziale ma anche negli altri Stati membri in cui i gruppi bancari sono esposti a tali maggiori rischi. Il riconoscimento dovrebbe pertanto mirare anche a garantire che i gruppi bancari esposti a tali rischi sistemici siano sufficientemente resilienti. Pertanto, è opportuno che le misure macroprudenziali derivanti da una decisione di riconoscere le misure macroprudenziali di altri Stati membri siano in generale applicate su base consolidata, subconsolidata ed individuale.

([10]) Raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 ottobre 2017, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 431, del 15.12.2017, pag. 1).

(9) La presente modifica alla raccomandazione CERS/2015/2 non pregiudica la continuità della raccomandazione per il riconoscimento delle misure macroprudenziali nazionali attivate dalle autorità norvegesi il 31 dicembre 2020 come stabilito nelle raccomandazioni CERS/2023/1 e CERS/2024/7. Le presenti modifiche alla raccomandazione CERS/2015/2 riguardano principalmente il fatto che il livello minimo di fattori di ponderazione del rischio applicabile alle esposizioni relative a immobili residenziali sia adeguato e che la reciprocità sia ora raccomandata su base individuale, subconsolidata e consolidata. Pertanto, il periodo transitorio standard di tre mesi successivo alla pubblicazione della presente raccomandazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* si applica solo alle misure, o alle relative modifiche, che le autorità nazionali adotteranno per riconoscere entrambi i livelli minimi di fattori di ponderazione del rischio, compreso l'aumento del livello minimo di fattori di ponderazione del rischio medio applicabile alle esposizioni relative a immobili residenziali norvegesi al 25 % a decorrere dal 1º luglio 2025, su base individuale, subconsolidata e consolidata.

(10) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

MODIFICHE

La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:

1) Nella subraccomandazione C, paragrafo 1, della sezione 1, la seconda e la terza misura relative alla Norvegia sono sostituite dalle seguenti:

«— un livello minimo del 20 % applicato ai fattori di ponderazione del rischio medio (ponderato per l'esposizione) per le esposizioni relative a immobili residenziali situati in Norvegia, conformemente all'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, applicato in Norvegia fino al 30 giugno 2025, che aumenta a un livello minimo del 25 % dal 1º luglio 2025, agli enti creditizi autorizzati in Norvegia che che si avvalgono del metodo basato sui rating interni (IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari;

— un livello minimo del 35 % applicato ai fattori di ponderazione del rischio medio (ponderato per l'esposizione) per le esposizioni relative a immobili non residenziali situati in Norvegia, conformemente, all'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv) del regolamento (UE) n. 575/2013, applicato in Norvegia, agli enti creditizi autorizzati in Norvegia che che si avvalgono del metodo IRB per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari.»;

2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato alla presente raccomandazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 luglio 2025

Il capo del segretariato del CERS,
per conto del Consiglio generale del CERS
Francesco MAZZAFERRO

ALLEGATO

L'allegato alla raccomandazione CERS/2015/2 è modificato come segue:

1) la seconda e la terza misura relative alla Norvegia sono sostituite dalle seguenti:

«— un livello minimo del 20 % applicato ai fattori di ponderazione del rischio medio (ponderato per l'esposizione) per le esposizioni relative a immobili residenziali situati in Norvegia, conformemente all'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, applicato in Norvegia fino al 30 giugno 2025, che aumenta a un livello minimo del 25 % dal 1º luglio 2025, agli enti creditizi autorizzati in Norvegia che si avvalgono del metodo basato sui rating interni (IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari;

— un livello minimo del 35 % applicato ai fattori di ponderazione del rischio medio (ponderato per l'esposizione) per le esposizioni relative a immobili non residenziali situati in Norvegia, conformemente, all'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv) del regolamento (UE) n. 575/2013, applicato in Norvegia, agli enti creditizi autorizzati in Norvegia che si avvalgono del metodo IRB per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari.»;

2) per quanto riguarda la Norvegia, la sezione intitolata «I. Descrizione delle misure» è sostituita dalla seguente:

«I. Descrizione delle misure

1. Con effetto dal 31 dicembre 2020, il Finansdepartementet (il Ministero norvegese delle Finanze) ha introdotto tre misure macroprudenziali, ovvero i) una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per le esposizioni situate in Norvegia, ai sensi dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE; ii) un livello minimo applicato al fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni relative a immobili residenziali situati in Norvegia, ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013 come applicabile in Norvegia dal 30 giugno 2025, che aumenta a un livello minimo del 25 % dal 1º luglio 2025, e iii) un livello minimo applicato al fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni relative a immobili non residenziali situati in Norvegia, ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013 come applicabile alla Norvegia e in Norvegia.

2. Il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è fissato al 4,5 % e si applica alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Norvegia, su base consolidata, subconsolidata e individuale.

3. La misura relativa al livello minimo applicato al fattore di ponderazione del rischio relativo a immobili residenziali è un livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio specifico per ente per le esposizioni relative a immobili residenziali in Norvegia, applicabile agli enti creditizi che si avvalgono del metodo IRB su base consolidata, subconsolidata e individuale. Il fattore minimo di ponderazione del rischio relativo a immobili riguarda il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l'esposizione nel portafoglio immobiliare residenziale. Per esposizioni relative a immobili residenziali norvegesi si intendono le esposizioni al dettaglio garantite da immobili in Norvegia.

4. La misura relativa al livello minimo applicato al fattore di ponderazione del rischio relativo a immobili non residenziali è un livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio specifico per ente per le esposizioni relative a immobili non residenziali in Norvegia, applicabile agli enti creditizi che si avvalgono del metodo IRB su base consolidata, subconsolidata e individuale. Il livello minimo applicato al fattore di ponderazione del rischio relativo a immobili riguarda la media ponderata per l'esposizione del fattore di ponderazione del rischio nel portafoglio immobiliare non residenziale. Per esposizioni relative a immobili non residenziali norvegesi si intendono le esposizioni verso imprese garantite da immobili in Norvegia.»;

3) per quanto riguarda la Norvegia, nella sezione intitolata «II. Riconoscimento», il paragrafo 5 ter è sostituito dal seguente:

«5 ter.A seguito della richiesta del Finansdepartementet, si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere sia la misura norvegese della riserva di capitale a fronte del rischio, sia i livelli minimi di ponderazione del rischio applicandoli su base consolidata, subconsolidata e individuale, indipendentemente dal fatto che le esposizioni in questione siano detenute tramite controllate o succursali o derivino da prestiti transfrontalieri diretti.»;

4) per quanto riguarda la Norvegia, nella sezione intitolata «III. Soglia di rilevanza», al paragrafo 8, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) per il livello minimo del fattore di ponderazione del rischio relativo agli immobili residenziali, la soglia di rilevanza è fissata a 37,8 miliardi di NOK, pari all'1% dei prestiti lordi di immobili residenziali concessi dagli enti a clienti norvegesi dal 30 settembre 2024. È opportuno che la soglia di rilevanza sia valutata su base consolidata, subconsolidata e individuale. Quando è valutata su base subconsolidata o consolidata, è opportuno che tutte le esposizioni detenute attraverso filiali, prestiti diretti transfrontalieri e controllate siano incluse nel calcolo delle esposizioni valutate alla luce della soglia di rilevanza.

c) per il livello minimo del fattore minimo di ponderazione del rischio per gli immobili non residenziali, la soglia di rilevanza è fissata a 9,3 miliardi di NOK, che corrisponde all'1% dei prestiti lordi a clienti norvegesi garantiti da immobili non residenziali al 30 settembre 2024. È opportuno che la soglia di rilevanza sia valutata su base consolidata, subconsolidata e individuale. Quando è valutata su base subconsolidata o consolidata, è opportuno che tutte le esposizioni detenute attraverso filiali, prestiti diretti transfrontalieri e controllate siano incluse nel calcolo delle esposizioni valutate alla luce della soglia di rilevanza.».